



COMUNE DI VIDIGULFO

Provincia di Pavia

(☎ 0382-69003-5 fax 0382-619232)

E-mail : [poliziale@comune.vidigulfo.pv.it](mailto:poliziale@comune.vidigulfo.pv.it)

Apertura sportello : da lun. a ven. = 11.00/ 12.30 Sabato: 11.00/12.00

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Prot. n. 5740/18

**ORDINANZA N° 12 /2018/R.G. del 16.05.2018**

Oggetto: Modifica temporanea della disciplina della circolazione stradale attinente allo svolgimento della manifestazione denominata "Festa di Primavera" interessante le vie comunali denominate Marconi, Roma, piazza I Maggio e via Madonnina;  
- Adozione provvedimenti di competenza -.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

- **Visto** il provvedimento del Sindaco n° 01 del 27/02/2018 concernente la delega delle funzioni di cui all'art. 107 comma 2 del medesimo Decreto Legislativo;
- **Considerato** che con la Delibera della Giunta Comunale nr. 25 e 26 del 22.03.2018 è stato approvato il calendario anno 2018 delle manifestazioni autorizzate, organizzate e patrocinate dall'Amministrazione Comunale e che tra queste in data 20.05.2018 emerge la manifestazione denominata " Festa di Primavera" organizzata dal Presidente della Pro Loco Vidigulfo avente caratteristica di festa di paese con la presenza di espositori di genere vario e punti di ristoro dislocati le vie Marconi, piazza I maggio, via Roma e la via Madonnina (a far tempo dalla chiusura del mercato settimanale);
- **Viste** la richiesta di emanazione Ordinanza viabilistica presentata dal sig. Pilla Roberto in qualità di Presidente della associazione denominata Pro loco Vidigulfo;
- **Considerato** che con atti separati sono state fornite altre prescrizioni, le informazioni e le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazione di cui sopra;
- **Ritenuto** di dover disporre i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per i partecipanti alla manifestazione e per la circolazione;
- **Considerato** che la manifestazione per quanto attiene alla parte che qui interessa, si svolgerà nella forma dell'occupazione di spazio pubblico così come indicato dall'Organizzatore;
- **Richiamati** gli articoli 5, 6, 7, 9, 20, 21, 22 e 37 del D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 Codice della Strada e s.m.i.;
- **Visto** il Regolamento d'Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e s.m.i.;
- **Dato atto** che si rende necessario divulgare agli utenti della strada i provvedimenti adottati, mediante apposizione della relativa segnaletica;
- **Ritenuto** pertanto necessario, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale nonché per garantire il regolare svolgimento della manifestazione, dover disciplinare la circolazione stradale delle zone interessate, così come indicato nel dispositivo della presente Ordinanza;
- **Visto** il D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

**ORDINA**

Per i motivi sopra espressi che si intendono qui richiamati:

Dalle ore 24:00 del 19.05.2018 e sino alle 23:30 del 20 maggio 2018 periodo temporale previsto per lo svolgimento della manifestazione "Festa di Primavera" sulle vie e piazze Comunali sotto riportate sono istituiti rispettivamente:

- L'istituzione temporanea del divieto di circolazione e di sosta, con rimozione forzata, dalle ore 24:00:00 del 19.05.2018 alle ore 23:30 del 20.05.2018 nelle seguenti vie: Marconi ( tratto compreso tra via Libertà e via Milano), piazza I Maggio, via Roma, via Pasini e via Rosselli rivolto a tutti i veicoli a motore ed elettrici ;

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo dell'organizzatore di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione comunale derivati dallo svolgimento della cerimonia, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

Si evidenzia, inoltre, che il presente atto non solleva dagli obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti.

Si avverte che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo. I divieti gli obblighi e le prescrizioni del presente provvedimento non si applicano ai conducenti dei veicoli adibiti a servizi di polizia, antiincendio e pronto soccorso, nonché quelli espressamente autorizzati dall'organizzatore o dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza;

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Commissario di Polizia Locale Pasquale Mastropasqua.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare, a norma del comma III art. 37 D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni (Nuovo Codice della Strada), ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità stabilite dall'art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione ; inoltre, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo) è possibile proporre ricorso giurisdizionale sempre entro 60 giorni al T.A.R. della Lombardia.

Per le violazioni alla presente trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Per le violazioni alla presente trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia

Dalla Residenza Municipale li, 16.05.2018

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale e Sicurezza Pubblica  
Commissario Pasquale Mastropasqua

